

(N. 751-bis 1-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo
durante il periodo della Costituente

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 settembre 1954 (V. Stampato n. 377)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 OTTOBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1956

Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Civile del Friuli (1).

(1) Il decreto legislativo, la cui ratifica forma oggetto del presente disegno di legge, era compreso nel disegno di legge recante il numero 751 degli Atti del Senato, dal quale è stato stralciato, unitamente ad altri due decreti legislativi, con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1955.

ONOREVOLI SENATORI.

PREMESSE.

Con suo testamento in data 23 settembre 1923, fatto in Buenos Aires, il cav. Andrea Roccatagliata dispose un legato di lire cinquecentomila per la costruzione di un collegio di arti e mestieri per ragazzi, sul terreno di sua proprietà nel comune di Santa Margherita Ligure, con l'obbligo al suo erede universale di procedere alla costruzione dell'edificio e di farne poi consegna unitamente al terreno (circa 2.300 mq.), al Comune, al quale collo stesso atto venne espressamente legato.

Avvenuto il decesso del cav. Roccatagliata, la sua erede e figlia, Angela Roccatagliata in Adriano Mari, provvide ad intraprendere la costruzione del Collegio, oggi completamente ultimata come opera muraria, però senza mobili nè alcuna attrezzatura per l'uso a cui dovrebbe essere destinata.

Il complesso di stabili anzidetto consta così di un fabbricato che occupa la superficie di circa mille metri quadrati, composto di tre piani compreso il piano terreno, con annesso un terreno di circa metri quadrati millesettecento, il tutto formante un corpo unico posto in Santa Margherita Ligure, via Andrea Roccatagliata davanti e da un lato colla rimanente proprietà dell'erede del cav. Andrea Roccatagliata, sopra eredi di Bernardo De Bernardi, a levante in parte detti eredi De Bernardi ed in parte l'erede Roccatagliata. La superficie totale dell'area (fabbricati e terreno scoperto) è di metri quadrati 2.631.

Il 19 dicembre 1934 con atto del notaio Andrea Canessa, il signor Bernardo Roccatagliata, in qualità di procuratore speciale dell'erede Angela Roccatagliata in Mari, residente a Buenos Aires, previa rinuncia del podestà di Santa Margherita Ligure alla donazione fatta al Comune, donava a sua volta detti beni all'Opera di Previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, con sede in Roma, rappresentata dal comandante generale di questa Vittorio E. La Rocca alle condizioni che:

a) gli stabili che ne formavano oggetto dovessero essere adibiti a scuola per artigia-

nelli e l'Istituto essere in perpetuo intestato al nome di « Andrea Roccatagliata »;

b) che l'Opera donataria si obbligava a riservare quindici posti gratuiti in perpetuo a fanciulli poveri del comune di Santa Margherita Ligure.

Mentre questa convenzione rimaneva lettera morta, caduto il regime fascista, era sciolta l'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, dopo aver disposto all'articolo 1: « che le attività immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute allo Stato » dice all'articolo 2: « il Collegio di Santa Margherita Ligure con tutti i mobili, attrezzature e pertinenze è assegnato in proprietà all'Opera nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) e sarà destinato all'educazione ed istruzione dei dipendenti statali ed eventualmente ad altri scopi di assistenza perseguiti dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

« Gli enti indicati nel primo comma non possono alienare e mutare la destinazione dei compensi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati ».

Con ciò stesso scompare completamente il fine iniziale ed essenziale del legato Roccatagliata perpetrandosi così una violazione aperta ed ingiustificata della volontà del disponente.

Nè si dica, a parte l'equivoca trasmissione fatta in regime fascista e con evidente arbitrio, dal podestà del Comune all'Opera di previdenza della milizia volontaria, che, questa venuta meno, il complesso di beni lasciati per testamento dal signor Andrea Roccatagliata, dei quali con pari arbitraria determinazione la sua erede, violandone apertamente la volontà, li aveva donati, si ignora per quale suggestione, all'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, avrebbero dovuto considerarsi come una *hereditas jacens* e perciò passare al Demanio dello Stato.

Il testatore aveva chiaramente indicato lo scopo, il fine della sua elargizione, fine che si riassumeva evidentemente col sopperire ad una esigenza di istruzione e di assistenza dei ragazzi del comune di Santa Margherita Ligure, alla quale, in mancanza di altri enti o

di organi che espressamente vi provvedano, deve provvedere il Comune.

Il podestà del tempo, ligio al regime ed obliando un suo precipuo dovere, aveva, con un atto, si ripete, arbitrario, rinunciato, donandone ad altro ente caro al regime fascista, il compendio dei beni disposti a quel fine.

Quell'atto di donazione fu evidentemente viziato e avrebbe dovuto a suo tempo essere dichiarato nullo e di nessun effetto. Nè si potrebbe oggi invocarlo come presupposto di una nuova condizione giuridica tutt'affatto a sua volta arbitraria in quanto sempre vale il principio tradotto in precisa norma giuridica, *quod nullum est nullum producit effectum*.

PROVVEDIMENTO ILLEGALE.

Emanato il 25 giugno 1944 col n. 151, un decreto luogotenenziale al cui articolo 4 è disposto: « finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri », successivamente col decreto luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, fu stabilito che i provvedimenti di cui nella sopracitata disposizione devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in vigore. Esso doveva pertanto essere ratificato entro l'8 giugno 1949 dal nuovo Parlamento, insediato l'8 giugno 1948, il che non avvenne.

Vi ha di più: il 30 dicembre 1951 al Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure, regolarmente convocato, era stato dato atto che il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, col quale il Governo aveva provveduto alla destinazione ed assegnazione dei beni disposti col legato Roccatagliata a quella data (31 dicembre 1951) non era stato ancora ratificato e neppure sottoposto all'esame della competente Commissione per la ratifica.

La mancata ratifica nel tempo debito importa di conseguenza la decadenza del provvedimento ed il ripristino quindi dello stato *quo ante*, e ciò per l'espressa disposizione della legge 31 gennaio 1926, n. 100, la quale regola tuttavia la materia dei decreti-legge e delle leggi delegate. Dispone questa legge che: « se entro due anni dalla sua pubblicazione il de-

creto non sia stato convertito in legge, *esso cessa di aver vigore* dal giorno della scadenza di questo termine ». Questo termine utile per la ratifica col richiamato decreto 16 marzo 1946, n. 98, fu ridotto *ad un anno*.

In queste condizioni diciamo così pregiudiziali, si presenta all'esame della Commissione il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 321, il quale dispone:

Art. 1.

« Le attività immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute allo Stato ».

Art. 2.

« I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze sono assegnati in proprietà rispettivamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) e all'Ente friulano di assistenza (E.F.A.).

« Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato alla educazione ed alla istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

« Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato alla educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano ».

Omissis.

CONCLUSIONI E PROPOSTE.

A prescindere dalle varie impugnative sollevate dal Comune del presente decreto, si prospetta alla vostra Commissione il quesito, se ed in quale forma possa farsi rientrare nella legalità una situazione, come si è dimostrato, viziata da atti diversi, ma non risolta col decreto sottoposto al nostro esame.

Un voto fin dagli inizi dei lavori della nostra Commissione fu emesso concorde dagli

opposti settori di essa, il voto cioè che, per quanto possibile, e cioè ove non si venissero a violare diritti legalmente acquisiti da parte di terzi, enti o privati, quei beni che durante il periodo fascista avevano avuto destinazioni arbitrarie, e che erano rimasti per più tempo privi di una congrua utile destinazione, fossero assegnati oggi ad Enti, che ne garantissero la rispondenza agli originari titoli di fondazione, Enti che effettivamente ne avessero bisogno, per il più completo asseguimento del rispettivo fine. Tali i Comuni, tali particolari istituti scolastici ed opere di assistenza, tali ospedali ed altre istituzioni di beneficenza.

Fu questa, si ripete, una invocazione concorde, la quale, se fosse stata in allora accolta dagli organi governativi, avrebbe provvidamente valso a prevenire e risolvere difficoltà anche gravi, di ordine finanziario, nelle quali si dibattono alcuni enti, ai quali nel frattempo fu attribuita la gestione di un coacervo di beni, il cui valore complessivo ammonta ad oltre 70 miliardi, ed il cui bilancio malgrado tutto denuncia un cospicuo *deficit*.

La questione accennata è di ampia portata, nè pretende il vostro relatore di proporre la soluzione in occasione della proposta ratifica del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421.

Considerati peraltro i reclami del Comune di Santa Margherita Ligure, il quale da più anni ha dato prova di grande saggezza nella sua amministrazione, ponderate e valutate le

sue necessità in ordine all'assistenza ed alla istruzione dei ragazzi (vedi testamento Roccatagliata 23 settembre 1923), nonchè le istanze del Comune e dell'Ente friulano di assistenza (E.C.A.), considerato il giusto loro fondamento, a reintegrare dei diritti con molteplici atti violati ed obliati, il Relatore propone l'approvazione del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, con che l'articolo 2 sia modificato nei seguenti termini:

Art. 2.

« I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente friulano di assistenza (E.F.A.). Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed alla istruzione locale.

« Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.

« Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati ».

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Articolo unico.

Sono ratificati a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi indicati nella tabella annessa alla presente legge, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti anzidetti (*).

(*) Nella tabella è contenuto il decreto 10 aprile 1948, n. 421, sulla destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli.

DISEGNO DI LEGGE

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 321, è ratificato con la seguente modificazione:

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

” I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente friulano di assistenza (E.F.A.). Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed alla istruzione locale.

” Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.

” Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei componenti immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati ”.

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO

10 APRILE 1948, N. 421.

Destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, già di pertinenza dell'Opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 1.

Le attività immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono devolute allo Stato.

Art. 2.

I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprietà rispettivamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) e all'Ente friulano di assistenza (E.F.A.).

Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dall'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

Il collegio di Cividale del Friuli sarà destinato all'educazione ed alla istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.

Gli enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati.

Art. 3.

Il personale che, alla data del presente decreto, trovasi in servizio presso i collegi indicati negli articoli precedenti, passa alle dipendenze degli enti ai quali i collegi stessi sono stati rispettivamente assegnati, secondo le norme da determinarsi nei regolamenti organici degli enti medesimi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.